



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
*Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza*  
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 - 894111

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Giudice unico del Lavoro**

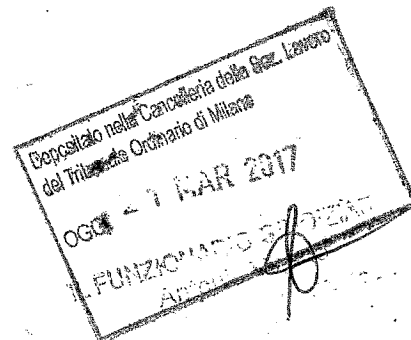
**Udienza del 05/04/2017**

*ex art. 700 c.p.c.*

*Giudice: Dott.ssa Laura Tomasi*

**R.G. 1390/17**

**MEMORIA DIFENSIVA**



Per: **MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica, difeso in proprio, ai sensi dell' art. 417 bis c.p.c., dal sig. Nardi Salvatore (C.F.: NRDSVT69C16F125A), giusta delega in atti domiciliato presso l'ATP di Cosenza ( C.F. 80003780782) Via B. Telesio, 17 e presso cui andranno inviate le comunicazioni di cancelleria, ai sensi del disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176 c.p.c. al numero di telefax 0984/894129 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) [uspcs@postacert.istruzione.it](mailto:uspcs@postacert.istruzione.it).

**- RESISTENTE-**

**CONTRO**

**Altieri Anna Rita**, nata il 28/08/1968 a Cosenza e residente in Castrovillari (CS) alla via Sibari n.25 - C.F. LTRNRT68M68D086I - rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Mari (C.F. MRAVCN79E02D086M) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Castrovillari, via D. Anselmi n.37

**- RICORRENTE-**

\*\*\*

Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_  
Responsabile dell'istruttoria \_\_\_\_\_



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*

Con il presente atto, l'amministrazione resistente, rappresentata in proprio come per legge, contesta in singulis e in toto, la fondatezza giuridica del ricorso in riferimento promosso dalla Prof.ssa Altieri Anna Rita

### **FATTO**

La prof.ssa Altieri Anna Rita, premesso che è docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019 ( Discipline giuridiche ed economiche), avendo presentato, per l'anno scolastico 2016/2017, domanda di mobilità classe di concorso A019 esprimendo come prima preferenza l'Ambito 006 - Calabria, ha ottenuto come sede di trasferimento l'Ambito 0024 - Lombardia

La ricorrente lamenta, di non avere ottenuto la sede di titolarità nell'Ambito 006 Calabria, affermando l'illegittimità del CCNI sulla Mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8/4/2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data.

### **MANCATA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

Inoltre si eccepisce la mancata notifica ai controinteressati, peraltro alcuni individuati nel ricorso introduttivo dalla ricorrente, i quali verrebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

### **DIRITTO**

#### **INFONDATEZZA DEL RICORSO**

La prof.ssa Altieri Anna Rita pone a fondamento del ricorso il riconoscimento del suo diritto ad essere trasferita nell'Ambito 006 della Calabria. Inoltre chiede anche la valutazione del servizio prestato in un istituto paritario.

Orbene, la ricorrente pur conoscendo le norme e regole poste a base della procedura di mobilità, vorrebbe far dichiarare tutta la normativa vigente illegittima pur di ottenere il trasferimento nella sede più agevole.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Ma ciò non può essere certamente accettabile e tantomeno consentito.

Il trasferimento della ricorrente è avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritto in data 8/4/2016 e della relativa Ordinanza Ministeriale.

Non si ritiene inoltre, come sostenuto dalla ricorrente, che vi sia una disparità di trattamento, in quanto tutti i partecipanti alla mobilità soggiacciono alla stessa normativa che naturalmente disciplina fattispecie diverse.

Le varie fasi delle operazioni di mobilità sono fasi distinte e separate.

Pertanto l'amministrazione resistente ravvisa l'infondatezza del presente ricorso.

#### **PERICULUM IN MORA**

Nel caso in esame non può ritenersi sussistente il requisito del *periculum in mora* richiesto per la proposizione del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., atteso che nel processo del lavoro, già improntato a principi di celerità, il ricorso all'art.700 si ammette solo eccezionalmente quando il trascorrere del tempo fino alla decisione del giudizio possa cagionare un danno grave, imminente ed irreparabile al ricorrente.

Non sono state dedotte circostanze, concrete e verificabili che consentano di apprezzare che il mancato trasferimento si configuri come grave e, soprattutto, come irreparabile.

Attualmente, il ricorrente percepisce regolarmente lo stipendio.

Da quanto sopra esposto, l'amministrazione resistente sostiene la palese infondatezza del ricorso e della contestuale richiesta di provvedimento cautelare sia per carenza del *fumus boni iuris* sia per insussistenza del *periculum in mora*.

**P.Q.M.**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di

Cosenza, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'on. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, Voglia in accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI

- disporre l'integrazione del contraddittorio con la notifica ai controinteressati;
- rigettare il ricorso in quanto infondato per le ragioni esposte in atto;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa, tenuto conto che ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, se assistite dai propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.

Si produce la documentazione di cui all'indice del fascicolo di parte.

Cosenza, li 15/03/2017

Il Funzionario Delegato

Salvatore Nardi

